

SCRITTURA PRIVATA RECANTE COSTITUZIONE

DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

denominata "TRE VALLI VARESINE"

L' anno duemilaventi, il giorno 01 del mese di febbraio, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

- AGOSTI MASSIMO nato a Milano (MI), il 20/08/1956, residente in Galliate Lombardo (VA), Via Sciresé n°12B, C.F.: GST MSM 56M20 F205Q;

- BALLERIO VITTORIO nato a Varese (VA), il 03/08/1961, residente in Caronno Varesino (Va), Via Santa Croce n°3, C.F.: BLL VTR 61M03 L682R;

- BERTOLASI SARA nata a Busto Arsizio (VA), il 29/04/1988, residente in Varese (VA), Via Conte Biancamano n°48, C.F.: BRT SRA 88D69 B300X;

- CALEFFI ALBERTO nato a Varese il 27/05/64, residente in Induno Olona, via San Giorgio n°26, C.F.: CLF LRT 64E27 L682X;

- CANTELE NOEMI nata a Varese (VA), il 17/07/1981, residente in Azzate (VA), Via Montallegro n°20, C.F.: CNT NMO 81L57 L682G;

- CATTANEO ALBERTO nato a Milano (MI), l'11/3/1955, residente in Busto Arsizio (VA), Via L. Da Vinci n°7, C.F.: CTT LRT 55C11 F205T;

- CARRARO LUCA nato a Padova (PD), il 17 ottobre 1969,

residente in Orino (VA), Via Gorizia n°2, C.F.: CRR LCU
69R17 G224I;

- CASTELLETTI MICHELE nato a Cittiglio (VA), il 22 marzo
1981, residente in Azzio (VA), viale Vittorio Veneto n°8/b,
C.F.: CST MHL 81C22 C751D;

- FRATTINI BENEDETTA nata a Varese (VA), il 12/03/1980,
residente in Varese (VA), Via Zara n°3, C.F.: FRT BDT 80C52
L682O;

- OLDANI RENZO nato a Varese (VA), il 04/04/1955, residente
in Varano Borghi (VA), via Manzoni n°11, C.F.: LDN RNZ
55D04 L682G;

- TERZAGHI SERGIO nato a Varese (VA), il 04/12/1975,
residente in Varese (VA), Via Monte Tabor n°10, C.F.: TRZ
SRG 75T04 L682O;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. COSTITUZIONE

1.1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017,
l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non
riconosciuta e di Associazione di promozione sociale,
denominato "Tre Valli Varesine";

1.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, storico-culturali, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento, avvalendosi in modo prevalente
dell'attività di volontariato dei propri associati, di una o più
attività di interesse generale, descritte analiticamente nello

statuto e qui di seguito elencate in sintesi. L'associazione attuerà interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e del paesaggio della Provincia di Varese ed in particolare dei luoghi legati alla corsa ciclistica "Tre Valli Varesine" e della "Granfondo Tre Valli Varesine". Tra l'altro, l'associazione organizzerà attività storiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali, al fine della promozione e diffusione della cultura e anche della pratica del volontariato e del sport del ciclismo. Altresì, l'associazione potrà organizzare e gestire anche attività sportive dilettantistiche e non, manifestazioni o eventi legati al ciclismo, alla corsa "Tre Valli Varesine" e alla "Granfondo Tre Valli Varesine", collaborando con la "Società Ciclistica Alfredo Binda S.S.D.R.L."

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati (secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta), l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di

JB
SB
L
MC
AC
M
J
BY
B
R

volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione (detto anche Consiglio direttivo).

2. SEDE

2.1 L'Associazione ha sede legale in Gallarate (VA), Largo Camussi n°1 presso lo studio del Dott. Ugo Gaspari.

3. SPESE PER LA COSTITUZIONE

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

4. STATUTO

4.1. L'Associazione é regolata dallo statuto che, sottoscritto dalle parti in segno di approvazione, si allega al presente atto onde farne parte integrante e sostanziale.

Detto statuto contiene le norme di organizzazione e di funzionamento dell'associazione redatto su ventitré - n°23 - articoli di seguito specificati, steso su diciannove - n°19 - fogli dattiloscritti.

5. RINVIO

5.1. Per quanto non disposto nello statuto le parti fanno

riferimento agli artt. 36 -37 - 38 del Codice civile e al D. Lgs.
117/2017.

6. CAPITALE SOCIALE

6.1 I soci fondatori si danno reciprocamente atto di aver tutti
versato la loro quota di sottoscrizione Associativa iniziale
stabilita in cento euro (€100,00).

6.2 L'Associazione si costituisce, pertanto, con un capitale
iniziale di millecento euro (€1.100,00).

7. CHIUSURA DEL BILANCIO

7.1. Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2020.

8. ORGANI SOCIALI e ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

8.1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- l'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

8.2 In base alle norme Statutarie, i convenuti, costituendo
l'Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, un organo
d'amministrazione (detto anche Consiglio direttivo), che per il
primo triennio, e così fino al 01.02.2023, risulta così costituito:

Presidente: SERGIO TERZAGHI

Vice Presidente: NOEMI CANTELE

Segretario: BENEDETTA FRATTINI

Tesoriere: MICHELE CASTELLETTI

Consigliere: MASSIMO AGOSTI

Consigliere: VITTORIO BALLERIO

Consigliere: SARA BERTOLASI

Consigliere: ALBERTO CALEFFI

Consigliere: LUCA CARRARO

Consigliere: ALBERTO CATTANEO

Consigliere: RENZO OLDANI

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche.

Letto, confermato e sottoscritto in Varese, li lunedì 1° febbraio

2020

SERGIO TERZAGHI

NOEMI CANTELE

BENEDETTA FRATTINI

MICHELE CASTELLETTI

MASSIMO AGOSTI

VITTORIO BALLERIO

SARA BERTOLASI

ALBERTO CALEFFI

LUCA CARRARO

ALBERTO CATTANEO

RENZO OLDANI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE "TRE VALLI VARESINE"

Art. 1

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "TRE VALLI VARESINE APS", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di Gallarate (VA) in Largo Camussi n°1, presso lo studio del Dott. Ugo V. Gaspari.

L'associazione potrà anche stabilire sedi secondarie e/o operative, all'interno della Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento

giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 2

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, storico-culturali, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- promuovere lo sport della bicicletta, divulgare la sua storia e la sua cultura, nonché valorizzare la corsa ciclistica "Tre Valli Varesine" e l'omonima Granfondo, al fine di diffonderne la conoscenza tra la popolazione;
- promuovere in ogni sede la cultura della solidarietà e la cultura della legalità anche connessa allo sport (ed al ciclismo in particolare), rifiutando il doping e le pratiche ad esso collegate;
- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche e non, manifestazioni o eventi legati al ciclismo, alla corsa "Tre Valli Varesine" e alla "Granfondo Tre Valli Varesine", collaborando con la "Società Ciclistica Alfredo Binda

S.S.D.R.L.”;

- promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato che è anche motore dell'organizzazione di eventi sportivi quali la “Tre Valli Varesine” e le omonime “Granfondo” e “Women’s Race”;

- organizzare annualmente attività di qualsivoglia natura (solidaristica, storica o culturale), a corollario della corsa ciclistica “Tre Valli Varesine”, della “Granfondo Tre Valli Varesine”, della “Tre Valli Varesine Women's Race” e di altre manifestazioni sportive, anche organizzate dalla “Società Ciclistica Alfredo Binda S.S.D.R.L.”, al fine di diffonderne la conoscenza tra la popolazione, promuoverne l'immagine, la storia e la tradizione;

- organizzare le celebrazioni del centenario della “Tre Valli Varesine”, anche in collaborazione con gli Enti pubblici territoriali interessati, coordinando un gruppo di volontari che, riuniti nel “COMITATO DELLA STORIA CENTENARIA DELLE TRE VALLI VARESINE”, prestino gratuitamente la loro opera, proprio per la realizzazione di numerosi eventi a ciò finalizzati;

- promuovere e sviluppare la cultura della bicicletta anche quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico, realizzando eventi a ciò finalizzati nella Regione Lombardia ed in particolare nel territorio della Provincia di Varese;

- con riferimento a quanto sopra, organizzare e gestire

attività storiche, culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, attività di studio e ricerca, incluse iniziative, anche editoriali, legate a manifestazione ciclistiche e sportive in genere, in particolare legate alla corsa ciclistica internazionale "Tre Valli Varesine" ed alla "Granfondo Tre Valli Varesine", collaborando con la "Società Ciclistica Alfredo Binda S.S.D.R.L.";

- realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e del territorio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese e, in particolare, delle "Tre Valli Varesine".

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno nella organizzazione di convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produzione di strumenti editoriali, anche audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti legati alla bicicletta, al ciclismo, alla "Tre Valli Varesine" ed alla sua storia centenaria.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di

SB
SB
L
MC
FC
L
L
B
B
A
R

amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia ed in particolare nella Provincia di Varese.

Nell'ambito e per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà:

- possedere e gestire sotto ogni forma, strutture e beni materiali, mobili od immobili, anche se solo per i propri fini istituzionali;
- stipulare accordi e contratti con altre associazioni, istituzioni e terzi in genere;
- richiedere ed ottenere sussidi e contributi in suo favore per la promozione e lo svolgimento delle varie attività dell'associazione.

Art. 3

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo) su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta dichiarando di dividerne

JB
SP
L
ML
AL
L
B
B
A

gli scopi sociali.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

L'associato ha diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi:
- tutti i soci hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee, hanno diritto di candidarsi per le cariche sociali ed hanno diritto di elettorato attivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

L'associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo: in caso di mancato versamento della quota annuale, non risulta più tra gli associati e ne perde, automaticamente, la qualifica.

L'Adesione all'Associazione obbliga l'associato a mantenere rapporti di rispetto con gli altri associati e gli organi dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o, automaticamente, per mancato versamento della quota annuale di associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 4

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 5

SB
SS
K
MC
SL
SL
K
BF
B
K

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- contributi provenienti dall'Unione Europea, da organismi internazionali, da Enti pubblici, fondazioni o soggetti terzi e contributi di qualsiasi altro genere;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi e attività turistiche e ricettive per i propri associati;
- contributi derivanti dal c.d. "5 per mille" dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo.

JB
SB
ar
MC
PC
dfr
BF
B
kd

L'importo della quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento. La quota associativa ed ogni tipo di contribuzione sono in ogni caso e comunque intrasmissibili, anche per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 6

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 8

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (detto anche organo di amministrazione);
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Art. 9

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in

sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera oppure fax oppure e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12

L'organo di amministrazione (detto anche Consiglio direttivo) governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione (detto anche Consiglio direttivo) è composto da numero minimo di 11 (undici) membri eletti ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Al momento di costituzione dell'associazione, i fondatori ricopriranno per il primo triennio l'organo di amministrazione.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 (cinque) mandati.

L'organo di amministrazione (detto anche Consiglio direttivo) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico,
Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 13

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

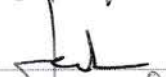
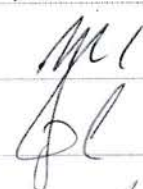
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione (detto anche Consiglio direttivo), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.16

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio,

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto, anche a mezzo e-mail, all'associazione.

Art. 18

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono

stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 19

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 20

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione stipulerà idonea polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza, a garanzia e a tutela dell'operato del Presidente e dell'Organo amministrativo.

Inoltre, l'associazione stipulerà idonea polizza assicurativa per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra

contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 22

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia nonché alle norme del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Varese, li lunedì 1° febbraio 2020

SERGIO TERZAGHI

NOEMI CANTELE

BENEDETTA FRATTINI

MICHELE CASTELLETTI

MASSIMO AGOSTI

VITTORIO BALLERIO

SARA BERTOLASI

ALBERTO CALEFFI

LUCA CARRARO

ALBERTO CATTANEO

RENZO OLDANI

